


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
98/C 171/01	ECU.....	1
98/C 171/02	Notifica di accordi-tipo di distribuzione (Caso IV/37.067 — Belgacom) ⁽¹⁾	2
98/C 171/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1165 — Lufthansa/Menzies/LCC) ⁽¹⁾	3
98/C 171/04	Aiuti di Stato — Germania ⁽¹⁾	4
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
98/C 171/05	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa	10
98/C 171/06	Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat) ⁽¹⁾	12

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro <i>(segue)</i>	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Consiglio	
	Commissione	
	Parlamento europeo	
98/C 171/07	Bando per l'organizzazione di concorsi generali	14
	Commissione	
98/C 171/08	Media II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000) — Realizzazione di un programma di incoraggiamento allo sviluppo e alla distribuzione di opere audiovisive europee — Invito a presentare proposte 7/98 — Sostegno allo sviluppo di progetti multimediali ⁽¹⁾	15



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

4 giugno 1998

(98/C 171/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,6249	Marco finlandese	5,98519
Corona danese	7,50123	Corona svedese	8,63144
Marco tedesco	1,96945	Sterlina inglese	0,675785
Dracma greca	334,906	Dollaro USA	1,11187
Peseta spagnola	167,247	Dollaro canadese	1,61866
Franco francese	6,60417	Yen giapponese	153,827
Sterlina irlandese	0,780697	Franco svizzero	1,63945
Lira italiana	1940,05	Corona norvegese	8,29454
Fiorino olandese	2,21985	Corona islandese	78,7982
Scellino austriaco	13,8583	Dollaro australiano	1,82124
Scudo portoghese	201,693	Dollaro neozelandese	2,12391
		Rand sudafricano	5,69221

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Notifica di accordi-tipo di distribuzione**(Caso IV/37.067 — Belgacom)**

(98/C 171/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 21 maggio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾ degli accordi-tipo di distribuzione che Belgacom, l'operatore nazionale belga nelle telecomunicazioni, intende adottare per la distribuzione dei servizi e degli apparecchi di telefonia in Belgio.
2. Gli accordi-tipo di agenzia notificati contengono una clausola di non concorrenza, mentre per gli agenti che intendono effettuare anche la rivendita di apparati varrà una clausola di non concorrenza così come un obbligo di acquisto esclusivo. Gli accordi notificati hanno una durata di tre anni con la possibilità di prolungamento fino ad un massimo di due anni.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che gli accordi notificati possano rientrare nel campo d'applicazione del regolamento n. 17.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sugli accordi proposti.
5. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 70 81] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/37.067 — Belgacom, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione C
Ufficio 3/100
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

E-mail: Laurence.de-Wit@dg4.cec.be
Internet DG IV: <http://europa.eu.int/en/comm/dg04/dg4home.htm>

⁽¹⁾ GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1165 — Lufthansa/Menzies/LCC)

(98/C 171/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 27 maggio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, le imprese Lufthansa Airport and Ground Services GmbH, controllata da Deutsche Lufthansa AG, e Menzies Transport Services Ltd, controllata da John Menzies plc., acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune della The London Cargo Center Ltd a seguito di acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Lufthansa Airport and Ground Services GmbH: servizi aerei passeggeri;
 - Menzies Transport Services Ltd: trasporto, trasporto merci per carico su aeroplani;
 - The London Cargo Center Ltd: servizi merci a terra nei tre aeroporti londinesi Heathrow, Gatwick e Stansted («London Airport System»).
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1165 — Lufthansa/Menzies/LCC, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

AIUTI DI STATO

GERMANIA

(98/C 171/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione indirizzata, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, agli altri Stati membri e ai terzi interessati concernente il rifiuto opposto dalle autorità tedesche all'introduzione della disciplina multisettoriale per gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento**

Con la lettera di seguito riportata, la Commissione informa il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

«La Commissione ha dedicato diversi anni alla formulazione delle nuove disposizioni applicabili al controllo degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento. Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, intitolata "Una politica di competitività industriale per l'Unione europea" ⁽¹⁾, la Commissione aveva annunciato, per la prima volta, la sua intenzione di adottare una disciplina orizzontale ai fini del controllo degli aiuti di Stato a favore di tali progetti. Successivamente, la risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1994 sul rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria ha fatto esplicito riferimento alla necessità di prendere in considerazione un'impostazione di tipo orizzontale.

Discussioni periodiche hanno avuto luogo tra la Commissione e gli Stati membri sulle disposizioni di una nuova disciplina comunitaria. A seguito di tali discussioni, la Commissione ha presentato una proposta modificata di regolamentazione intitolata "disciplina multisettoriale per gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento", in occasione della riunione multilaterale degli esperti degli Stati membri in materia di aiuti di Stato, tenutasi a Bruxelles il 15 gennaio 1997. A seguito di tale riunione, nel corso della quale una grande maggioranza degli Stati membri ha accolto favorevolmente il progetto modificato della Commissione, la Commissione ha chiesto agli Stati membri, con lettera del 25 febbraio 1997, di trasmetterle osservazioni in merito agli aspetti tecnici della proposta ed ha effettuato diverse consultazioni bilaterali con gli Stati membri, compresa la Germania. L'introduzione della disciplina multisettoriale costituiva anche una specifica priorità del piano d'azione della Commissione per il mercato unico, adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam il 16 e 17 giugno.

Con lettera del 5 marzo 1998, la Commissione ha informato tutti gli Stati membri della decisione, adottata il

16 dicembre 1997, di proporre l'introduzione di una nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato regionali destinati ai grandi progetti di investimento sotto forma di misure opportune, come stabilito dall'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ha invitato gli Stati membri a farle pervenire il proprio consenso nei venti giorni lavorativi successivi all'introduzione della disciplina multisettoriale per quanto attiene all'aspetto della procedura di notifica. La lettera precisava che nel caso in cui uno Stato membro avesse omesso di comunicare il proprio consenso entro la scadenza prevista, la Commissione avrebbe immediatamente avviato, se necessario, la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di tutti i regimi di aiuto in vigore nello Stato membro interessato, nel quadro dei quali potevano essere accordati aiuti rientranti nel campo di applicazione della nuova disciplina.

La disciplina impone agli Stati membri l'obbligo di notificare, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, qualsiasi progetto di aiuto regionale agli investimenti ⁽²⁾ nel quadro di un regime autorizzato ⁽³⁾ quando risulti soddisfatto uno dei due seguenti criteri:

- i) costo totale del progetto pari o superiore a 50 milioni di ECU ⁽⁴⁾ **più** un'intensità di aiuto cumulata ⁽⁵⁾, espressa in percentuale dei costi d'investimento ammissibili, pari o superiore al 50 % del massimale degli aiuti regionali alle grandi imprese vigente nella zona considerata, **più** un aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato pari o superiore a 40 000 ECU ⁽⁶⁾; oppure
- ii) aiuto totale pari o superiore a 50 milioni di ECU.

⁽²⁾ Gli aiuti regionali agli investimenti concessi esclusivamente ai fini della creazione di posti di lavoro, di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina.

⁽³⁾ L'obbligo di notifica si applica naturalmente anche alle proposte di aiuto individuali.

⁽⁴⁾ 15 milioni di ECU nel caso di progetti realizzati nel settore tessile e dell'abbigliamento.

⁽⁵⁾ Comprendente eventuali finanziamenti congiunti del fondo strutturale.

⁽⁶⁾ 30 000 ECU nel caso di progetti realizzati nel settore tessile e dell'abbigliamento.

⁽¹⁾ COM(94) 319 def.

Quattordici Stati membri hanno trasmesso per iscritto il loro consenso all'introduzione della disciplina multisettoriale. Con lettera datata 31 marzo 1998, il governo tedesco ha invece informato la Commissione di non essere d'accordo sull'introduzione della stessa. Gli argomenti avanzati nella lettera sono riportati in dettaglio ed esaminati qui di seguito.

1. In generale, il governo tedesco dichiara di continuare a sostenere la Commissione nel suo obiettivo mirante a sostituire le specifiche norme settoriali con un'impostazione di tipo orizzontale. Tuttavia, esso solleva, nei confronti della formulazione attuale della disciplina multisettoriale, diverse obiezioni che ha già espresso alla Commissione, ma di cui quest'ultima non ha tenuto conto.

La Commissione osserva di aver fatto sforzi considerevoli nel corso dell'anno 1997 per tenere conto delle riserve tedesche sul progetto di testo della disciplina, nonostante il fatto che la Germania abbia omesso di rispondere per iscritto alla lettera della Commissione del 25 febbraio 1997, nella quale tutti gli Stati membri venivano invitati a presentare le proprie osservazioni in merito ai diversi aspetti del testo. Diverse riunioni bilaterali hanno avuto luogo successivamente tra la Commissione e le autorità tedesche, a seguito delle quali la Commissione ha apportato talune modifiche al progetto di testo. Nel quadro di tali consultazioni bilaterali, la riunione del 15 luglio 1997 ha dato origine ad uno scambio epistolare (lettere della Commissione datate 28 luglio e 15 dicembre 1997 e lettera delle autorità tedesche alla Commissione del 24 novembre 1997).

Nel corso delle consultazioni bilaterali e multilaterali, la Commissione ha precisato che, consapevole delle concessioni che la maggioranza degli Stati membri — se non tutti — avrebbero dovuto fare per raggiungere un consenso, la disciplina multilaterale sarebbe stata introdotta in via sperimentale soltanto per un periodo di tre anni, e che prima della fine di tale periodo la Commissione procederà ad un esame approfondito degli esiti conseguiti e della portata della disciplina, al fine di determinare, tra l'altro, se sia il caso di prorogare, modificare o di eliminare la disciplina multisettoriale.

2. Le autorità tedesche affermano che l'applicazione dei tre criteri di valutazione e della formula di calcolo corrispondente è suscettibile, in taluni casi, di creare situazioni in cui non sarebbe possibile prevedere la decisione della Commissione e nelle quali non verrebbe garantita agli investitori la necessaria certezza giuridica.

La Commissione ritiene al contrario che la disciplina multisettoriale offra un grado sufficiente di prevedibilità, attraverso l'applicazione dei tre criteri di valutazione quantitativi chiaramente definiti. Atteso che gli eventuali beneficiari degli aiuti conoscono a fondo i rispettivi settori e sottosettori e sanno perfettamente quale è la posizione che vi detengono, la Commissione non dubita affatto che essi saranno in genere in grado di prevedere con ragionevole precisione i probabili risultati dell'applicazione, da parte sua, dei suddetti criteri di valutazione in materia di concorrenza. Per quanto attiene al numero di impieghi direttamente ed indirettamente creati da un progetto — elemento pertinente all'applicazione del secondo e terzo criterio di valutazione (il rapporto capitale-lavoro e l'impatto regionale) — la Commissione ammette che soltanto attraverso un controllo posteriore sarà possibile verificare l'esattezza delle cifre presentate all'atto della notifica. Tale controllo consentirà di prendere in considerazione gli eventuali scarti tra i risultati ottenuti e le ipotesi ammesse all'atto della notifica, che potrebbero successivamente risultare non realistiche. Al momento della notifica i beneficiari dell'aiuto saranno consapevoli delle potenziali conseguenze di tale controllo. Giova tuttavia osservare che, poiché i criteri di valutazione si basano su una forcella di valori, in pratica esisterà un certo margine entro il quale il numero oggettivo di posti di lavoro creati potrà variare rispetto a quanto notificato, senza che ciò determini tuttavia alcuna riduzione, allo stadio del controllo posteriore, del livello di aiuti autorizzato.

La Commissione considera pertanto che la disciplina multisettoriale offra un grado sufficiente di certezza giuridica e di mezzi di previsione. Si deve inoltre ricordare che la Corte di giustizia ha confermato che la Commissione dispone di un margine di apprezzamento per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE (?).

3. Le autorità tedesche affermano che i tre criteri di valutazione proposti dalla Commissione per l'esame dei casi individuali porterebbero la Commissione ad interferire nella valutazione nel merito circa il sostegno ad un determinato aiuto proposto, soprattutto giacché la Commissione si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni concernenti la validità economica del progetto. Le autorità tedesche si chiedono se tale tipo di valutazione sia necessario ai fini del controllo degli aiuti di Stato e se esso rispetti la suddivisione delle competenze tra la Commissione europea e gli Stati membri.

La Commissione ripete, come già affermato al paragrafo 1.5 della disciplina, che non è sua intenzione

(?) Cfr. per esempio la causa C-225/91 *Matra/Commissione*.

interferire inutilmente con il potere discrezionale degli Stati membri nel settore della politica regionale; né essa cerca di restringere l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, che tende ad incoraggiare le imprese ad investire nelle zone svantaggiate, nonostante le difficoltà strutturali che esse vi incontrano. Al contrario, l'intenzione è di limitare rigorosamente l'applicazione delle nuove norme ai progetti di grandi dimensioni, spesso ad alta intensità di capitale, suscettibili di avere un forte impatto sui concorrenti operanti altrove nel SEE, che non beneficiano di aiuti, nonché di esaminare in modo più critico i livelli di aiuto previsti per i progetti che non hanno un'incidenza significativa sull'occupazione, diretta o indiretta, nella regione interessata, la quale rappresenta un importante obiettivo di politica regionale. Contribuendo a ristabilire l'equilibrio nei confronti degli aiuti a favore della creazione dell'occupazione, la disciplina si conforma pienamente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo sull'occupazione tenutosi il 20-21 novembre 1997. Gli Stati membri continueranno a poter decidere liberamente sull'intensità degli aiuti nella grande maggioranza dei casi, fatte salve le condizioni previste dai regimi di aiuti regionali autorizzati. La Commissione considera essenziale per il buon funzionamento del mercato unico mantenere un controllo rigoroso sugli aiuti di Stato destinati a tali progetti. Il quinto censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea, riferito al periodo 1992-1994⁽⁸⁾, che non registrava alcuna diminuzione dei livelli complessivi di aiuto, ha messo in rilievo la necessità di adottare dei provvedimenti concreti.

Per quanto concerne la valutazione della validità potenziale di un progetto, la Commissione sottolinea che non ha alcuna intenzione di assumersi l'esame di tale aspetto. Al contrario, la disciplina dispone espressamente al paragrafo 3.1 che "la validità di un progetto individuale dovrà essere stabilita dallo Stato membro interessato". Benché la Commissione non ritenga in generale che avrà necessità di richiedere agli Stati membri informazioni supplementari, essa stima tuttavia che possano verificarsi alcune circostanze nelle quali tali informazioni, che dovrebbero essere messe rapidamente a sua disposizione, potrebbero facilitarle l'analisi del caso.

4. Le autorità tedesche sostengono che nella possibile eventualità di una riduzione dell'intensità di aiuto autorizzato — che può raggiungere l'85 % del massimale dell'aiuto regionale — non vi sarebbe più un incentivo sufficiente affinché le imprese investano nelle regioni assistite e che l'aiuto verrebbe semplicemente concesso a quelle imprese che investirebbero comun-

que nella regione, indipendentemente dalle possibilità di ottenere un sostegno finanziario. La disciplina potrebbe quindi non solo portare ad una riduzione degli aiuti, ma ostacolare anche la concessione di incentivi ai grandi progetti nelle regioni strutturalmente deboli. Le autorità tedesche affermano che, visto il sostegno di cui tali regioni necessitano, l'impostazione proposta non sarebbe giustificata, in quanto un minimo incentivo all'investimento risulta indispensabile.

La Commissione osserva in primo luogo che le autorità tedesche non precisano a quale livello dovrebbe essere previsto tale elemento minimo di incentivo. La Commissione sottolinea che la disciplina non intende minimamente impedire gli aiuti destinati ai progetti che rientrano nel campo del controllo della disciplina, bensì evitare dei livelli di aiuto eccessivi in un numero esiguo di casi di aiuti regionali. Giova ricordare che l'applicazione della disciplina non comporta a priori la riduzione dell'intensità di aiuto ammissibile al di sotto del massimale autorizzato per gli aiuti regionali, né in tutti i casi, né nella maggior parte di essi. Anche nel caso in cui la Commissione prevedesse un risultato simile a seguito dell'applicazione di uno dei due primi criteri di valutazione o dei due congiuntamente, vale a dire il rapporto capitale-lavoro ed il fattore concorrenza, il terzo criterio, vale a dire l'impatto regionale, potrebbe giustificare la concessione di un "premio" il cui effetto consisterebbe almeno in parte nel compensare i tagli derivanti dall'applicazione dei due primi criteri. Infine, il caso ipotetico citato dalle autorità tedesche di una riduzione dell'85 % dell'intensità di aiuto ammissibile costituisce un caso limite. Esso si verificherebbe soltanto nel caso di un progetto che preveda un investimento di capitale di almeno un milione di ECU per ogni posto di lavoro creato, un'espansione delle capacità in un settore che soffra di sovraccapacità strutturale grave e/o accusi un calo assoluto della domanda, e che crei soltanto pochi posti di lavoro indiretti nella regione assistita interessata rispetto al numero dei nuovi posti di lavoro diretti. Quand'anche si presentassero tutte le citate condizioni, l'importo ammissibile dell'aiuto in termini assoluti sarebbe presumibilmente cospicuo, date le dimensioni dei progetti che rientrano nel campo di applicazione della disciplina.

5. Le autorità tedesche sostengono che l'applicazione del rapporto capitale-lavoro potrebbe portare ad una riduzione fino al 60 % dell'importo iniziale e pertanto potrebbe operare una discriminazione nei confronti degli investimenti ad elevata intensità di capitale a favore degli investimenti ad elevata intensità di manodopera e contribuire così al mantenimento di strutture economiche ad alta intensità di manodopera che non sono sufficientemente competitive. Di conseguenza ciò costituirebbe un ostacolo alla competitività delle imprese europee.

⁽⁸⁾ COM(97) 170 def.

La Commissione si oppone a questo argomento. L'aiuto regionale viene generalmente accordato sotto forma di sovvenzione di capitali, e pertanto sussiste una manifesta tendenza a che tali aiuti incoraggino la realizzazione di progetti a forte intensità di capitale nelle regioni assistite. Benché il risultato sia positivo, una tale politica non contribuisce necessariamente alla creazione significativa di occupazione nelle regioni meno favorite, che rappresenta un importante obiettivo della politica regionale. L'applicazione del rapporto capitale-lavoro interessa soltanto quei progetti, sulla base di una scala mobile, nei quali il livello degli aiuti proposti sia molto elevato (oltre 200 000 ECU) in rapporto ai posti di lavoro creati o mantenuti. Nel caso ipotetico citato dalle autorità tedesche, una riduzione del 40 % al di sotto del massimale regionale interesserebbe soltanto quei progetti nei quali l'aiuto per ogni posto di lavoro creato o mantenuto sia di almeno un milione di ECU. Inoltre, come già menzionato, qualsiasi riduzione effettuata in applicazione del fattore dell'impatto regionale potrebbe essere attenuata o compensata dall'applicazione del criterio relativo al rapporto capitale-lavoro, vale a dire nel caso in cui si possa prevedere che il numero di posti di lavoro creati indirettamente sia elevato rispetto ai posti di lavoro diretti. La disciplina lascia piena libertà all'imprenditore di decidere in merito alla struttura del proprio investimento ed al personale impiegatovi. Essa non cerca di mantenere delle imprese insufficientemente competitive, contrariamente a quanto asserito dalle autorità tedesche senza apportarne le prove.

6. Le autorità tedesche sostengono che la formulazione del fattore concorrenza non tiene in considerazione il problema del "mercato rilevante" e che non opera alcuna differenziazione tra la situazione generale di mercato e lo sviluppo particolare dei segmenti di mercato interessati (nicchie di mercato). Ciò fa dubitare circa la necessaria possibilità di prevedere le decisioni della Commissione e la loro fondatezza nel merito. Anche i progetti di investimento che comportano elementi innovatori e sono di natura tale da garantire la competitività a lungo termine dell'impresa e quindi la localizzazione ("Standort") in Europa, si vedrebbero confrontati a una riduzione massiccia dell'intensità d'aiuto in caso di dubbio circa l'espansione di capacità o di un calo di mercato.

La Commissione non può accettare tali argomenti. Innanzitutto, la considerazione primaria nel criterio di valutazione della concorrenza non è il "mercato rilevante", bensì il relativo settore o sottosettore. Ciò rientra perfettamente nella pratica costante della Commissione che consiste nel fondare l'esame dei casi di aiuti di Stato (diversamente da altri settori della politica di concorrenza) sul beneficiario dell'aiuto e sull'industria nella quale tali imprese operano piuttosto che sull'identificazione degli ostacoli alla concorrenza che i prodotti del beneficiario dell'aiuto devono af-

frontare. Tale pratica è confermata nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (nota 1) (*). Per quanto riguarda il settore da prendere in considerazione, la disciplina precisa (nella sezione dedicata alle definizioni) che il settore sarà il più piccolo disponibile conformemente alla classificazione NACE.

La disciplina dichiara, nella sezione relativa alle definizioni, che il mercato del prodotto rilevante comprende, ai fini del calcolo della quota di mercato, i prodotti contemplati dal progetto d'investimento e all'occorrenza i prodotti che possono fungere da sostituti dal punto di vista del consumatore o del produttore. Il mercato geografico rilevante è costituito normalmente dal SEE o, in alternativa, da qualsiasi parte significativa dello stesso.

Per quanto concerne la valutazione dei progetti realizzati da imprese che detengono una quota di mercato superiore al 40 % del prodotto o dei prodotti interessati, la disciplina dichiara espressamente al paragrafo 3.6 che saranno possibili eccezioni alla regola generale che impone una riduzione nell'intensità di aiuto autorizzabile, "ad esempio nel caso di imprese che, grazie ad un'autentica innovazione, creano un nuovo mercato del prodotto".

Quando si tratta di determinare se il mercato rilevante sia in declino, la disciplina dichiara altresì, nella sezione dedicata alle definizioni, che tale aspetto viene valutato sulla base del rapporto tra il tasso di crescita annuo del consumo apparente del prodotto o dei prodotti considerati negli ultimi cinque anni e il tasso medio annuo del complesso dell'industria manifatturiera del SEE. Non si considera che esista un mercato in declino quando vi sia una forte tendenza al rialzo del tasso di crescita relativo della domanda di tale/i prodotto/i.

7. Le autorità tedesche affermano che l'applicazione del fattore dell'impatto regionale può pregiudicare il buon funzionamento della concorrenza nella Comunità poiché gli investitori cercheranno i loro fornitori/clienti laddove sarà per loro più conveniente. Se l'investitore scegliesse i suoi fornitori/clienti in funzione dell'importo di aiuto disponibile, ciò falserebbe la distribuzione globale delle risorse. Inoltre, le autorità tedesche nutrono dubbi su come una impresa possa affer-

(*) GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

mare anticipatamente quali saranno i suoi fornitori/clienti e quanti posti di lavoro saranno creati da un determinato progetto. Un progetto di investimento non è un'operazione statica, ma deve potersi adattare all'evoluzione del mercato. Questo criterio di valutazione ostacolerebbe, alla fin fine, la promozione dello sviluppo regionale, consistente nell'incoraggiare le imprese rivolte all'esportazione a stabilirsi nelle regioni assistite, grazie alle misure di aiuto.

La Commissione ritiene che la creazione di occupazione può servire da indicatore del contributo che il progetto apporta allo sviluppo della regione considerata. Come già affermato precedentemente, tale impostazione si conforma pienamente alle conclusioni del vertice di Lussemburgo sull'occupazione del 20-21 novembre 1997, che recitano "... il Consiglio europeo ritiene importante orientarsi su regimi di aiuti che favoriscano l'efficienza economica e l'occupazione senza peraltro comportare distorsioni di concorrenza". La Commissione ammette che non sarà sempre possibile determinare in anticipo il numero esatto dei posti di lavoro diretti ed indiretti che un progetto può creare. È proprio per questo motivo che la disciplina prevede disposizioni specifiche di controllo a posteriori che permettano di valutare il progetto tenendo conto dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni formulate all'atto della notifica.

La Commissione concorda che le imprese cercheranno i loro fornitori/clienti laddove ciò sia economicamente conveniente per loro. La disciplina non si propone di influenzare le imprese a tale proposito né la Commissione ritiene che ciò avverrà. Giova sottolineare peraltro che tale criterio di valutazione non comporta alcuna riduzione dell'aiuto (come potrebbe accadere potenzialmente con gli altri due fattori), poiché il suo valore minimo è uguale a 1. Ciò impedisce che il fattore eserciti un effetto contrario alle politiche volte ad incoraggiare le imprese orientate verso le esportazioni a stabilirsi in una regione assistita. D'altro canto la Commissione stima ragionevole offrire un "premio" ai progetti che creano un numero relativamente elevato di posti di lavoro indiretti nelle regioni assistite considerate.

8. Le autorità tedesche dubitano che la Commissione si atterri alla scadenza di due mesi fissata per la valutazione degli aiuti e alla scadenza di quattro mesi fissata per espletare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato. Anche un ritardo di sei mesi potrebbe essere sufficiente a dissuadere un investitore, giacché non sarebbe in grado di calcolare l'importo dell'aiuto autorizzabile. Inoltre, gli obblighi di infor-

mazione previsti dalla disciplina rappresenterebbero un onere burocratico considerevole.

La Commissione ha già dichiarato in passato alle autorità tedesche che essa condivide la preoccupazione di evitare che l'applicazione della disciplina abbia un effetto dissuasivo sui grandi investimenti. È precisamente per tale ragione che la Commissione si impegna in buona fede a rispettare le scadenze rigorose che sono state fissate per la valutazione dei progetti di aiuto notificati che entrano nel campo di applicazione di tale disciplina, vale a dire due mesi per la valutazione preliminare e quattro mesi supplementari nel caso in cui la Commissione si veda obbligata ad aprire la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2. Tali scadenze rappresentano una sfida considerevole che la Commissione è determinata ad affrontare. Inoltre, per venire ulteriormente incontro alle preoccupazioni espresse dalle autorità tedesche, la disciplina dispone che in caso di notifiche incomplete la Commissione invierà qualsiasi richiesta di informazioni complementari agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dalla notifica.

Per quanto attiene all'onere burocratico eccessivo, la Commissione ripete che la disciplina mira, prevedendo soglie di notifica molto elevate, a restringere l'applicazione ad un numero limitato di progetti all'anno, i quali si prestano più facilmente, per le loro stesse dimensioni, a provocare distorsioni della concorrenza. Tutto ciò si inserisce perfettamente nel quadro della politica della Commissione, condivisa dagli Stati membri, che mira a concentrare le risorse disponibili sui casi più importanti. Al fine di limitare il rischio di fraintendimenti relativamente alle informazioni richieste dalla Commissione e di accelerare il processo di adozione della decisione, è stato incluso nella disciplina un modulo di notifica standard sotto forma di allegato.

Conclusioni

Le autorità tedesche concludono nella lettera del 31 marzo 1998 che non possono accettare la nuova disciplina.

L'obbligo di notifica previsto dalla disciplina multisettoriale costituisce una misura opportuna ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE. Per le ragioni susposte, la Commissione considera che non vi siano motivi che giustificano la modifica della misura opportuna che

ha proposto agli Stati membri con lettera del 5 marzo 1998.

Quattordici Stati membri hanno accettato l'obbligo di notifica previsto dalla disciplina multisettoriale, senza porre condizioni. La Germania è quindi il solo Stato membro che non l'ha ancora approvata. Conseguentemente, al fine di applicare la disciplina e di garantire la parità di trattamento nell'insieme della Comunità, la Commissione si vede obbligata ad avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di tutti i regimi di aiuto in vigore in Germania, nell'ambito dei quali potrebbero essere accordati aiuti notificabili in virtù della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento. Sono inclusi tutti i regimi di aiuto autorizzati in forza dei quali può essere accordato un aiuto di livello corrispondente ad una delle due soglie di notifica, nonché ogni altro regime di aiuto in forza del quale un aiuto può essere cumulato con un aiuto accordato nell'ambito di un altro regime in modo da raggiungere una delle due soglie suddette: ciò vale in particolare per il principale regime tedesco di aiuti regionali, ossia il programma per il miglioramento delle strutture economiche regionali [26. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur⁽¹⁰⁾] e per il regime di aiuto fiscale Investitionszulagengesetz⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ Caso N 123/97.

⁽¹¹⁾ Caso N 494/A/95.

Nel quadro della menzionata procedura, la Commissione invita il governo tedesco a presentarle, nel termine di due settimane a decorrere dalla notifica della presente lettera, le sue osservazioni ed ogni informazione pertinente ai fini della valutazione.

La Commissione informa il governo tedesco che pubblicherà la presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nel supplemento SEE della Gazzetta stessa, al fine di informare gli altri Stati membri, gli Stati dell'EFTA e i terzi interessati e dare loro l'occasione di formulare le proprie osservazioni.»

La Commissione invita con la presente gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di due settimane a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale per la Concorrenza (DG IV)
Direzione aiuti di Stato
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 296 95 79

Tali osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa

(98/C 171/05)

COM(1998) 255 def. — 98/0143(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 5 maggio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, e in particolare il suo articolo 7, paragrafo 3, in collegamento con l'articolo 228, secondo paragrafo, prima fase, e terzo paragrafo, primo capoverso, del trattato CE,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa, dev'essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona autorizzata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

PROGETTO DI ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CONSIGLIO D'EUROPA PER L'ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1035/97 DEL CONSIGLIO, DEL 2 GIUGNO 1997, CHE ISTITUISCE UN OSSERVATORIO EUROPEO DEI FENOMENI DI RAZZISMO E XENOFOBIA, DI UNA COOPERAZIONE STRETTA TRA L'OSSERVATORIO E IL CONSIGLIO D'EUROPA

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CONSIGLIO D'EUROPA,

considerando che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 2 giugno 1997, il regolamento (CE) n. 1035/97 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (l'Osservatorio);

considerando che l'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel trasmettere alla Comunità ed agli Stati membri informazioni obiettive, attendibili e comparabili sui fenomeni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo a livello europeo;

considerando che il Consiglio d'Europa dispone già di un'esperienza considerevole in tale settore;

considerando che l'Osservatorio deve tener conto, nell'esercizio delle sue attività, di quelle già condotte dal Consiglio d'Europa, procurando di apportarvi un valore aggiunto; che occorre di conseguenza istituire legami stretti con il Consiglio d'Europa, segnatamente con la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI);

considerando che l'Osservatorio, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/97, deve coordinare le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma di lavoro;

considerando che spetta al Consiglio d'Europa designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I. Scambio d'informazioni e di dati

1. Sono stabiliti contatti su base regolare tra il direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (in appresso «l'Osservatorio»), il Segretario generale del Consiglio d'Europa, in particolare il Segretariato della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (in appresso «l'ECRI»), a livello adeguato.
2. L'Osservatorio e l'ECRI garantiscono la messa a disposizione reciproca delle informazioni e dei dati raccolti nel quadro delle loro attività. Tale messa a dis-

posizione non comprende i dati e lavori di natura confidenziale condotti rispettivamente dalle due istanze.

3. Le informazioni e i dati messi a disposizione reciprocamente dall'Osservatorio e dall'ECRI possono essere utilizzati da ciascuna delle due istanze nell'attuazione dei loro lavori.
4. L'Osservatorio e l'ECRI garantiscono su base reciproca, attraverso le loro reti, la massima diffusione dei risultati dei rispettivi lavori.
5. L'Osservatorio e l'ECRI garantiscono lo scambio regolare di informazioni riguardanti le attività proposte, in corso o effettuate.

II. Cooperazione

6. Tra l'Osservatorio e l'ECRI hanno luogo consultazioni regolari, al fine di garantire un coordinamento delle attività delle due istanze, con particolare riguardo all'elaborazione del programma di lavoro dell'Osservatorio. Tali consultazioni mirano a garantire la complementarità dei rispettivi programmi dei due organismi ed evitare, per quanto possibile, inutili duplicazioni.
7. Inoltre, in base a tali consultazioni può essere deciso che l'Osservatorio e l'ECRI conducono attività congiunte e/o complementari su argomenti d'interesse comune. Tale cooperazione è volta ad ottimizzare tutte le risorse disponibili, con particolare riguardo ai progetti di ricerca scientifica.

III. Designazione da parte del Consiglio d'Europa di una personalità in seno al consiglio d'amministrazione dell'Osservatorio

8. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa designa, fra i membri dell'ECRI, una personalità indipendente quale membro del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio, nonché un suo supplente.

La questione è trattata nel contesto dei contatti regolari tra la Commissione europea e il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat) ⁽¹⁾

(98/C 171/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 270 def. — 97/0155(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 27 aprile 1998)

⁽¹⁾ GU C 203 del 3.7.1997, pag. 10.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(Emendamento 1)

Sesto considerando

considerando che per limitare l'onere dichiarativo e assicurare la parità di trattamento fra i fornitori dell'informazione è opportuno sopprimere i dati facoltativi; che, tuttavia, la dichiarazione del paese d'origine è, per numerosi utilizzatori, di particolare interesse e deve quindi essere ancora mantenuta;

considerando che per limitare l'onere dichiarativo delle imprese e, segnatamente, delle PMI, è opportuno sopprimere il modo di trasporto e le condizioni di consegna nonché i dati facoltativi per le imprese con una scarsa attività commerciale e limitare in funzione dei bisogni nazionali la raccolta di queste informazioni presso le altre imprese;

(Emendamento 2)

Articolo 1, Punto 4

Articolo 23, paragrafo 2 [regolamento (CEE) n. 3330/91]

2. Gli Stati membri non possono prescrivere che nel supporto dell'informazione statistica vengano indicati dati diversi da quelli previsti al paragrafo 1, eccezion fatta per i dati seguenti:

2. Per limitare il numero di PMI tenute a fornire elementi statistici dettagliati, la Commissione determina, a norma dell'articolo 30 del presente regolamento, una soglia al di sotto della quale gli Stati membri non possono prescrivere che nel supporto dell'informazione statistica vengano indicati dati diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale soglia è fissata al livello più elevato al quale può essere garantita la compatibilità delle informazioni raccolte negli Stati membri. A tal fine la Commissione può fissare valori diversi per i diversi Stati membri.

PROPOSTA INIZIALE

- a) nello Stato membro di arrivo, il paese di origine;
- b) le condizioni di consegna, fino al 31 dicembre 1999.

PROPOSTA MODIFICATA

Oltre ai dati previsti nel paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere, unicamente per i fornitori dell'informazione il cui valore annuale delle spedizioni o degli arrivi sia superiore alla soglia soprammenzionata, che nel supporto dell'informazione statistica vengano indicati i dati seguenti:

- a) nello Stato membro di arrivo, il paese di origine;
- b) le condizioni di consegna, fino al 31 dicembre 1999;
- c) nello Stato membro di spedizione, la regione di origine, nello Stato membro di arrivo, la regione di destinazione.

III

(Informazioni)

CONSIGLIO
COMMISSIONE
PARLAMENTO EUROPEO

Bando per l'organizzazione di concorsi generali

(98/C 171/07)

Il Segretariato generale del Consiglio, la Commissione europea e il Parlamento europeo organizzano il seguente concorso generale:

EUR/C/140: segretari/segretarie di lingua inglese ⁽¹⁾.

La data ultima per la presentazione delle candidature è il **17 luglio 1998**.

⁽¹⁾ GU C 171 A del 5.6.1998 (edizione in lingua inglese).

COMMISSIONE

Media II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000)

Realizzazione di un programma di incoraggiamento allo sviluppo e alla distribuzione di opere audiovisive europee

Invito a presentare proposte 7/98

Sostegno allo sviluppo di progetti multimediali

(98/C 171/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 95/563/CE del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di incoraggiamento allo sviluppo e alla distribuzione di opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione 1996-2000), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 5.

Fra le azioni da realizzare nel contesto della decisione di cui sopra figura la promozione dello sviluppo di progetti di produzione destinati al mercato, in particolare il mercato europeo.

2. Oggetto

Il presente invito è rivolto alle società che realizzano progetti multimediali, la cui attività contribuisce alla realizzazione degli obiettivi descritti. L'invito specifica le modalità di richiesta dei documenti necessari alla presentazione di una proposta, in vista dell'ottenimento di un contributo comunitario.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità «Misure per lo sviluppo dell'industria audiovisiva» della direzione generale X, informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo.

Le imprese europee che desiderano rispondere al presente invito a presentare proposte e ricevere il documento «Istruzioni per la presentazione di proposte in vista dell'ottenimento di un contributo finanziario» dovranno spedire la loro richiesta per posta o fax all'indirizzo seguente:

Commissione europea, sig. Jacques Delmoly, capo unità, DG X/C/2, L 102 7/923, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, fax (32-2) 299 92 14.

La Commissione si impegna a inviare il documento di cui sopra entro due giorni dalla ricezione della richiesta.

Il termine ultimo per la consegna delle proposte all'indirizzo summenzionato è stato fissato al **4 settembre 1998**
